



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO RENDE COMMENDA

Via Caduti di Nassirya 87036 RENDE (CS) Tel. 0984-463930
Mail: csic8ak00c@istruzione.it Pec: csic8ak00c@pec.istruzione.it
C.M. CSIC8AK00C – C.F.: 98094130782 –
Codice Univoco UFYJTE - Codice iPa istsc_csic8ak00c



FUTURA

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Ai docenti e al personale ATA

Agli studenti e ai genitori

All'Albo

Al Sito



OGGETTO: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL vigente;

VISTO l'art. 25 D.Lgs. 165/01.

EMANA la seguente

DIRETTIVA

sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza degli studenti:

PREMESSA

- 1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA**
- 2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA**
- 3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE SCOLARESCE**
- 4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE**

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

6. VIGILANZA TRA IL TERMINE DELLE LEZIONI ANTIMERIDIANE ED EVENTUALI ATTIVITÀ POMERIDIANE

7. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

8. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – ESTERNA SEDE E VICEVERSA CORRELATO AD ATTIVITÀ DIDATTICHE

9. VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITÀ DI LABORATORI

10. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE

11. VIGILANZA AI BAGNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI.

12. USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI

13. VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DI DOPO-MENSA.

14. SOMMINISTRAZIONE FARMACI AGLI ALUNNI

15. INFORTUNI DI ALUNNI” - ADEMPIMENTI

16. NORME DI COMPORTAMENTO PER I COLLABORATORI

17. DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

Il rapporto di lavoro subordinato presso la P.A. comporta la soggezione alle prescrizioni e agli ordini di servizio dell’amministrazione. L’estensione delle norme contenute nel Libro V del lavoro del codice civile è dichiarata dall’art. 2, comma 2 del d.lgs. 165/2001. Il lavoratore subordinato presta il proprio lavoro intellettuale o materiale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore (articolo 2094 cod.civ). La caratteristica fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, infatti, è individuata nella c.d. eterodirezione. Attraverso l’esercizio del potere direttivo, il datore di lavoro specifica in concreto quale sia la prestazione lavorativa dovuta. In altri termini, il dirigente scolastico detta le istruzioni per la concreta esecuzione del lavoro. Al potere direttivo corrisponde, in capo al lavoratore, l’obbligo di obbedienza, sancito dall’articolo 2104 cod. civ. che richiama il generale dovere di collaborazione dovuto dal dipendente, che trova il proprio fondamento oltre che nelle norme contrattuali, anche nel dovere di collaborazione, che *“comporta per il dipendente l’obbligo di attenersi alle prescrizioni del dirigente relative all’organizzazione interna del lavoro.”*

Il personale scolastico non fa eccezione. Nel sistema organizzativo della vigilanza l’ordine dovrebbe avere rilievo residuale considerato che la regolazione interna, i contratti e i documenti di programmazione già regolano l’esercizio della funzione di vigilanza.

In ogni caso è ammissibile puntualizzare singoli adempimenti sopraggiunti oppure declinare più compiutamente adempimenti specifici. La natura datoriale dell’ordine di servizio pone il dipendente in una posizione di obbligo di fare, con connesse responsabilità disciplinari. Tale direttiva, dunque, è da intendere come ordine di servizio per tutti i lavoratori dell’I.C. Rende Commenda.

Il quadro normativo di riferimento è sia di natura sia legislativa (art. 2048 del Codice Civile relativo alla responsabilità dei precettori; art.61 della L. 11 luglio 1980 n. 312 concernente la disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente) che contrattuale.



Il tema della vigilanza è presente anche nell'art.10 lettera a) del Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione n. 297 /94.

Il personale insegnante delle scuole sia private che pubbliche rientra nella nozione dei cosiddetti " precettori " di cui all'art. 2048 , 2° comma del C.C. per cui gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi "dal fatto illecito dei loro allievi... nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza."

Il dovere di vigilanza di cui sono investiti gli insegnanti, ex art. 2048 , 3° c . del c.c., prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta , ossia sulla presunzione di una "colpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto e i "precettori " non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo.

Ne consegue che la condotta omissiva colposa ai sensi dell'art.2043, causa del danno ingiusto sofferto dall'allievo, viene individuata nella violazione dello specifico obbligo giuridico di impedire l'evento che grava sui docenti in relazione al dovere di vigilare sui minori affidati alle loro cure durante l'orario scolastico.

Per cui, sia ai sensi dell'art. 2048 c.c. che dell'art. 2043 c.c., con l'affidamento degli alunni all'istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli ancor più se "minori".

L'obbligo della sorveglianza e della vigilanza si protrae per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno all'istituzione scolastica e quindi dal momento dell'ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita. La responsabilità della P.A., ai sensi degli artt.2043/2048 c.c., sussiste anche al di fuori dell'orario scolastico, se è stato consentito l'ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva. L'arco temporale di estensione di tale obbligo perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale (Cass. – SS.UU. – 05.09.1986, N. 5424).

Gli allievi sono affidati agli insegnanti, di norma, tramite i provvedimenti adottati dai capi di istituto relativi all'assegnazione dei singoli docenti alle classi e alla predisposizione dell'orario di insegnamento articolato settimanalmente o in modo flessibile alla stregua, in particolare ,delle norme connesse all'autonomia scolastica (art. 21 L. 59/1997 e gli artt. 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche, DPR n.275/1999) e della disciplina contrattuale (art.24, CCNL del 26.5.99) . Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti legislativamente e contrattualmente e quindi in occasione delle attività definite di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali , gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi , l'assistenza alla mensa e tutte le altre attività collegate al completamento dell'orario di servizio, le varie prove, gli spostamenti, ecc.), così come durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni, durante i quali gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe per accogliere e vigilare sugli alunni . I docenti rispondono in tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono ad essi espressamente affidati per svolgere attività curricolare o extra-curricolare.

La disciplina contenuta nella presente direttiva, dunque, serve a impartire disposizioni , generali o mirate a specifiche situazioni, nelle quali viene richiesto ai docenti e al personale ATA di garantire la vigilanza sugli alunni .Tali disposizioni, sono di fatto finalizzate a realizzare " l'affidamento" di alunni ai docenti e personale ATA per cui si richiede , di garantire e assicurare la vigilanza sugli alunni anche alle classi "scoperte" fino alla copertura delle stesse.

Dinanzi all'alternativa tra sacrificio del diritto allo studio e tutela dell'incolumità personale dei minori, non può che soccombere il primo, nonostante le ovvie conseguenze negative sul piano della didattica.

Al proposito si precisa che nel caso in cui il docente avesse cessato il suo orario di servizio, lo stesso non può allontanarsi dai propri alunni ed eludere l'obbligo di vigilanza e sorveglianza fino a quando l'amministrazione scolastica non provveda ad organizzare l'affidamento dei minori ad altri docenti a disposizione o , in mancanza , di predisporre la sorveglianza su di essi con altri mezzi ritenuti idonei (tra quelli più ricorrenti , la divisione della classe " scoperta " in piccoli gruppi ripartiti tra più classi) .

Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,



sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa". In tal caso, il docente della classe è un preposto.

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio in capo agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, ultimo comma, CCNL Scuola 29/11/07 e ss.mm.ii. che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli studenti, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli studenti medesimi.**

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*.

Dispone l'art. 2048 c.c. che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, **che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

Durante l'esercizio delle attività didattiche e comunque per tutto il tempo che l'alunno si trovi a scuola, il responsabile della vigilanza sugli studenti è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi da parte del docente responsabile.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli studenti nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso gli ingressi dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli studenti.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli studenti nelle rispettive zone di servizio assegnate fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. (CCNL 29/11/07 Tabella A Profili di area del personale ATA area A).

- **Poiché per evitare assembramenti la scuola ha dovuto regolamentare l'ingresso degli studenti, i collaboratori scolastici presteranno attenzione al corretto comportamento da parte degli alunni nel momento dell'ingresso nell'edificio e al rispetto del percorso da seguire per il raggiungimento della propria aula.**
- **Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.**



I cancelli e i portoni andranno aperti all'orario di funzionamento didattico previsto in ogni plesso e andranno chiusi tassativamente 15 minuti dopo il suono della campana.

Gli alunni che giungeranno a scuola in ritardo dovranno giustificare il ritardo alla Dirigente o, in sua assenza, ai collaboratori del DS o ai coordinatori di plesso. I collaboratori scolastici e i docenti sono comunque tenuti ad avvisare la direzione di eventuali e ripetuti ritardi.

Ai genitori e a persone non appartenenti all'istituzione scolastica non è consentito accedere all'interno dell'edificio scolastico se non muniti di apposita autorizzazione del DS. I collaboratori scolastici segnaleranno alla dirigente situazioni difformi informandosi sul nominativo del genitore o della persone che, pur avvisati, non rispettano le disposizioni.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE SCOLARESCE

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi nei pressi delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli studenti da parte del docente, vigilerà sugli studenti finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei professori nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli studenti dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli studenti durante l'intervallo/ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata nelle aree interne e/o esterne destinate all'intervallo/ricreazione secondo quanto segue: la vigilanza sarà a carico dei docenti secondo il proprio settimanale;

Gli insegnanti che svolgono supplenze in terza ora hanno in carico anche il turno di vigilanza del docente sostituito.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente la propria area di servizio, senza allontanarsi.

- **A seguito della necessità di disciplinare lo svolgimento dell'intervallo sono stati previsti percorsi e aree specifiche per la ricreazione che garantiscono il distanziamento tra le persone, limitando il più possibile gli assembramenti, anche attraverso opportuna segnaletica .**

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli studenti dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli studenti nelle rispettive aree di servizio.

- **L'Istituto, con opportuna segnaletica e attraverso una campagna di sensibilizzazione e informazione, ha comunicato alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti in entrata e uscita dall'edificio. Docenti e collaboratori scolastici vigileranno sul corretto comportamento degli**



alunni affinché usufruiscano, in ingresso e in uscita dall'Istituto, unicamente dell'accesso e dell'uscita assegnata alla loro classe .

Al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine invitando gli alunni ad esercitare un maggiore controllo affinché non dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri, ecc. Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, gli alunni non devono sostare nei corridoi.

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino alle uscite della scuola dove affideranno l'alunno al genitore e/o adulto delegato per iscritto (o lasciano andare i minori autorizzati all'uscita autonoma). Per assicurare la vigilanza gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio o ai cancelli (come previsto), posizionandosi davanti alla scolaresca.

Al termine delle lezioni, il docente, in caso di ritardo occasionale del genitore, attenderà per un breve tempo massimo 5 minuti) l'arrivo del genitore; dopo provvederà ad avvisare la famiglia tramite l'ufficio di segreteria; - alle famiglie occorrerà segnalare, in caso di ritardi ripetuti, la necessità di prelevare i propri figli da scuola all'orario prefissato; in caso di mancato reperimento della famiglia si avviseranno le autorità competenti. Solo dopo aver affidato l'alunno ai genitori e/o alle forze dell'ordine, gli insegnanti potranno ritenersi dispensati dall'obbligo dell'assistenza/vigilanza.

Dopo l'uscita non sarà consentito agli alunni di ritornare nelle aule; in caso di necessità gli stessi dovranno rivolgersi al docente che provvederà a vigilare l'alunno, dopo aver fatto defluire il flusso di uscita.

Si precisa che le presenti disposizioni riguardano l'attività scolastica nel suo complesso, comprese le eventuali attività pomeridiane, alla fine delle quali il collaboratore scolastico in servizio dovrà diligentemente vigilare, coordinandosi con i docenti sia durante l'ingresso che l'uscita, degli studenti, e collaborare durante le fasi di uscita degli allievi e di consegna degli stessi ai genitori.

I bambini delle classi che utilizzano il servizio di scuolabus, verranno affidati al personale che garantisce il servizio comunale.

Si rammenta che anche in presenza di autorizzazioni dei genitori all'uscita autonoma, la scuola e i suoi operatori non sono esenti dalle responsabilità connesse: l'incolumità del minore, infatti, è un bene indisponibile da parte di chiunque.

In ordine all'Uscita autonoma da scuola si precisa che:

L'art. 19 bis del decreto-legge n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017, ha previsto la possibilità che i genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni ne autorizzino l'uscita autonoma da scuola, sollevando il personale scolastico dalla responsabilità legata all'obbligo di vigilanza.

Il Miur, successivamente all'entrata in vigore della legge, ha pubblicato la nota n. 2379 del 12/12/2017, al fine di illustrare la disposizione normativa e fornire apposite indicazioni.

L'autorizzazione va rilasciata alla scuola frequentata dal minore di 14 anni, previa compilazione e protocollo di specifico modulo approvato dalla stessa, in considerazione di:

- età degli interessati;
- grado di autonomia;
- specifico contesto.

A titolo esemplificativo, ai fini del rilascio della succitata autorizzazione, i genitori dovrebbero considerare:

- la maturità del ragazzo;
- la conoscenza del percorso per raggiungere casa o per prendere il mezzo di trasporto scolastico;
- le regole basilari riguardanti i pedoni;
- il volume di traffico relativo al tragitto scuola-casa e il tipo di veicoli che percorrono il predetto tragitto;
- eventuali altri pericoli relativi al contesto ambientale nel suo insieme.

I docenti responsabili di plesso, insieme al RSPP e agli addetti alla sicurezza, provvederanno ad elaborare e a consegnare alla Scrivente i piani di uscita (indicando l'ordine delle classi – sezioni) nei quali indicheranno l'ordine di uscita delle classi e delle sezioni, sulla base della necessità di garantire lo scorrimento continuo della fila, senza interruzioni e assembramenti in prossimità di scale e di portoni.



6. VIGILANZA TRA IL TERMINE DELLE LEZIONI ANTIMERIDIANE ED EVENTUALI ATTIVITÀ POMERIDIANE

Durante il periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l'inizio di eventuali attività pomeridiane gli studenti possono trattenersi a scuola solo nei locali loro indicati dai Collaboratori del Dirigente o dal personale ATA. La vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici in servizio ed eventualmente a docenti appositamente incaricati.

7. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, studenti portatori di disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore *ad personam* o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

8. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – ESTERNA SEDE E VICEVERSA CORRELATO AD ATTIVITÀ DIDATTICHE

Durante il tragitto scuola – esterno e dalla scuola ai luoghi di svolgimento di attività didattiche fuori sede, e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente in servizio nella classe.

9. VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITÀ DI LABORATORI

L'uso dei laboratori deve rispettare le apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli studenti durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori.

In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo del laboratorio di informatica, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica.

Non è consentito l'accesso degli studenti al laboratorio di informatica senza la presenza di un docente o del tecnico informatico, salvo in caso di esplicita autorizzazione da parte della vicepresidenza.

10. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli studenti durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici studenti (C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più studenti portatori di disabilità, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due studenti disabili.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli studenti, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

11. VIGILANZA AI BAGNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI.

I docenti, tenuti ad autorizzare l'alunno ad uscire per esigenze fisiologiche durante le lezioni, non potendo lasciare la classe incustodita, si metteranno sulla soglia della porta e vigileranno il tragitto di quest'ultimo.

Il personale collaboratore scolastico dell'area vigilerà sugli alunni che si recano in bagno.



12. USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI

In caso in cui un alunno debba uscire anticipatamente dall'edificio scolastico, per motivi di salute o motivi familiari debitamente esplicitati, quando il genitore si presenterà alla portineria, il collaboratore presente farà compilare la richiesta di uscita nell'apposito modello predisposto, avviserà il collega dell'area in cui è allocata la classe e questi provvederà a far scendere l'alunno, senza lasciare la sua postazione. Di tale uscita anticipata il docente in servizio darà ufficialità anche sul registro elettronico.

13. VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DI DOPO-MENSA.

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL (Tabella A – Profili di Area del Personale ATA).

14. SOMMINISTRAZIONE FARMACI AGLI ALUNNI

La somministrazione di farmaci in orario scolastico **deve essere formalmente richiesta dai genitori** degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale **a fronte di una certificazione medica** (chiedere modulistica presso gli uffici di segreteria)

Il dirigente scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, individua: - il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;

- concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici, durante l'orario scolastico, ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;

- verifica la disponibilità degli operatori scolastici, in servizio, a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci.

15. INFORTUNI DI ALUNNI" - ADEMPIMENTI

Tutto il personale è tenuto a prestare tempestivo soccorso agli alunni in caso di infortunio, quantunque si confermi la presenza di specifiche figure addette al Primo Soccorso che devono intervenire con immediatezza.

Si indicano, qui di seguito, le operazioni da compiere in caso di infortunio o incidente o danno, appena dopo le azioni di immediato soccorso:

1. avvertire i familiari, ricordando loro che in caso di ricorso al Pronto Soccorso (preferibile, soprattutto in caso di danno evidente) o a un medico di fiducia, il referto o certificato medico, devono poi essere consegnati, con tempestività, all'ufficio di segreteria di questa scuola, per i necessari adempimenti amministrativi e assicurativi.
2. qualora i familiari siano irreperibili e si dubiti o sia evidente che l'infortunio necessita di intervento o, anche solo, accertamento medico, contattare immediatamente il servizio di emergenza medica (numero telefonico 118); nel caso di trasferimento dell'alunno al pronto soccorso il docente accompagnerà lo stesso.
3. compilare, nelle ore appena successive all'evento e comunque il più presto possibile, quindi inoltrare in segreteria dettagliata e sottoscritta, denuncia di infortunio (redatta secondo le indicazioni riportate in allegato A al presente regolamento – non vi sono schemi predefiniti ma in caso di difficoltà per la compilazione rivolgersi come d'uso all'ufficio di segreteria)– la denuncia di infortunio deve essere presentata con le medesime modalità anche nel caso di infortuni del personale.

Si chiede che, in caso di infortunio o incidente, anche qualora il danno appaia minimale, si proceda con quanto sopraindicato e di tenere sempre informata questa dirigenza riguardo a eventuali sviluppi successivi a infortuni occorsi.



16. NORME DI COMPORTAMENTO PER I COLLABORATORI

I collaboratori scolastici devono:

- Vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; essere facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza;
- Comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- Vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
- Riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
- Sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe; - Impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio;
- Accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate e munite di green pass.

I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al Referente di Plesso, al DS e al DSGA.

È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno:

- Rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni soprattutto durante l'intervallo
- Controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- Controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
- Controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- Segnalare immediatamente, nell'ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori del DS, e successivamente al DS qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione.

17. DISPOSIZIONI GENERALI

Durante la ricreazione i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza dinanzi ai servizi igienici. Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo. Le aule, che rimangono vuote, devono essere chiuse o sorvegliate dai collaboratori scolastici, per evitare la scomparsa di oggetti o atti di vandalismo da parte di altri alunni. Qualora il gruppo-classe si trovi, eccezionalmente, in giardino/cortile, il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti che avranno cura di far sì che gli alunni non si allontanino tanto da rendere difficile il controllo di tutti.

Durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali, non è consentito fare uscire dalla classe gli alunni. In casi eccezionali è consentito un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita si protragga non oltre il necessario.

È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Vicepresidenza al termine dell'ora di lezione.

Il personale scolastico è obbligato a partecipare:

- alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza;
- ove previsto, alle iniziative di formazione/informazione sui temi della sicurezza.

1. CARTA INTESATA 1 RENDE PNRR. docx



Ove non diversamente disposto, la programmazione, effettuazione e verifica delle prove di evacuazione sono delegate, per ciascun plesso/sede, ai locali addetti al servizio di evacuazione d'emergenza.

Particolare attenzione nella vigilanza sugli alunni dovrà essere posta nei punti e nei momenti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni ebbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc;
- presenza di porte, finestre, armadi ecc;
- prossimità a dislivelli: gradini, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti ecc.;
- uscite di sicurezza (che dovranno risultare sempre agibili): il collaboratore scolastico provvede alla vigilanza e all'apertura e chiusura dell'accesso;
- dispositivi elettrici: cavi, prese, interruttori, contatori ecc;
- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: - finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici ecc;
- impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre;

In tutti i casi soprarichiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti presenti le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

Particolare cura nella vigilanza deve inoltre essere esercitata nei casi seguenti:

a) Nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del consiglio di interclasse/classe e segnalati al DS per l'adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario.

b) Durante lo svolgimento dell'intervallo per la ricreazione da parte del docente che ha effettuato la lezione nell'ora immediatamente precedente. In riferimento alla scuola dell'infanzia, la vigilanza nel giardino scuola va esercitata da tutti i docenti presenti al momento di gioco libero dei bambini.

In caso di assenza di un docente nella sede, i docenti responsabili di sede provvederanno:

♣ alla copertura delle classi secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e secondo le modalità stabilite nella sede per la sostituzione con personale interno;

♣ in mancanza di docenti interni per la sostituzione, alla copertura delle classi per la vigilanza– sorveglianza ricorrendo ai docenti delle classi/sezioni più vicine alla classe scoperta, all'aiuto del collaboratore scolastico addetto al piano e, se necessario alla divisione della/e classe/i scoperta/e in piccoli gruppi ripartiti fra più classi parallele, in attesa del docente a disposizione o del supplente; dei gruppi ripartiti tra le classi si farà annotazione sul registro di classe.

♣ nei casi in cui risulti difficoltoso garantire la copertura delle classi scoperte (es. per l'assenza di più docenti o per l'impossibilità di procedere a nomina di supplente esterno) dopo aver comunque coinvolto i collaboratori scolastici addetti al piano al piano è possibile ricorre alla divisione della/e classe/i scoperta/e in piccoli gruppi ripartiti fra più classi possibilmente parallele. Dei gruppi ripartiti tra le classi si farà annotazione sul registro di classe.

Nell'ambito della corretta gestione delle relazioni di classi vivaci e alunni con problemi comportamentali, i docenti, facendo riferimento alle competenze psico-pedagogiche e metodologico - didattiche previste nel proprio profilo, dovranno garantire:

- l'adozione di modalità e strategie efficaci e tali da evitare che si creino situazioni di vivacità che sfuggano al controllo o che possano essere di disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati nell'attività didattica;
- l'adozione di modalità di relazione e conduzione della classe che garantiscano un clima sereno e partecipativo, che incoraggino i comportamenti educativi attesi nella nostra progettazione, che facilitino i processi di partecipazione di tutti alle attività della scuola;
- il coinvolgimento delle famiglie o degli adulti di riferimento nella condivisione di modalità, strategie, linee educative comuni e unitarie.

A tal fine i docenti che rinvergono situazioni difficili sul piano comportamentale ricorreranno ai ricevimenti individuali delle famiglie per definire accordi e impegni comuni e per concordare strategie più efficaci da attuare anche a casa; inoltre



valuteranno, ove utile e limitatamente alla scuola secondaria di I grado, il coinvolgimento dei ragazzi. Si suggerisce la verbalizzazione dei colloqui e l'indicazione degli impegni assunti. I docenti della scuola media dovranno segnalare formalmente la violazione degli obblighi di comportamento per l'attivazione delle procedure disciplinari, ove previsto e per la revisione delle strategie e delle modalità di gestione della relazione educativa adottate. Tutte le indicazioni e misure dettate in questo paragrafo dovranno essere adottate con particolare attenzione e cura in alcuni momenti critici noti: ricreazione, entrata e uscita, attività nelle aule speciali e in palestra, uscite didattiche, visite guidate, viaggi ...

La presente disposizione resterà valida fino a successive integrazioni e/o riformulazioni.



Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Simona Sansosti